

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1101

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, RIVA, ARFÈ, CAVAZZUTI
e ONORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1988

Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - È nostra profonda convinzione che un ambizioso programma di rinnovamento istituzionale non possa escludere la riforma dei sistemi elettorali. Se hanno un fondamento le analisi di chi teme un logoramento ed una sclerosi dell'ordinamento costituzionale, e della dialettica istituzionali-società, è del tutto ovvio che il bandolo della matassa va innanzitutto ricercato là dove le scelte dei cittadini hanno la possibilità di trasformarsi in rappresentanza (e cioè in istituzioni rappresentative) e in decisioni valide per l'intera collettività. Un processo riformatore che voglia davvero «partire dal cittadino» dovrà allora progettare nuove regole e nuovi procedimenti che consentano a ciascuno di partecipare creativamente ad una conti-

nua autodeterminazione collettiva, scegliendo i programmi e le *leaderships* che dovranno guidare il paese, ed esprimendosi direttamente su grandi questioni ed in particolari occasioni. D'altra parte, solo affrontando con coraggio questa difficile e complessa materia le forze politiche dimostreranno di voler avviare quella che (forse con troppa enfasi) è stata definita «nuova fase costituente», non con l'obiettivo di rafforzare rendite di posizione già acquisite, ma con la precisa determinazione di giungere ad un nuovo patto democratico tra tutti i cittadini e tra la società e le sue istituzioni.

Queste considerazioni, circa l'individuazione più corretta delle priorità, si scontrano evidentemente con un orientamento largamente maggioritario nei due rami del Parla-

mento, tendente ad accantonare il tema della riforma elettorale per privilegiare, in questo momento, altri e non meno significativi obiettivi. Per i senatori della Sinistra indipendente non si tratta di «far buon viso a cattivo gioco», e dunque di prendere atto di un'agenda dei lavori già determinata. Siamo infatti convinti che sia un valore in sè la ricerca delle massime convergenze in materia di riforme istituzionali, e non solo per necessità tecniche (alcune riforme - a cominciare da quelle elettorali cui prima facevamo cenno - non sono di rango costituzionale, e dunque non impongono le maggioranze qualificate di cui all'articolo 138 della Costituzione). Questa ricerca obbliga dunque noi, come chiunque altro, a muovere dalle proprie posizioni di principio, certo rivendicandone la fondatezza ed il significato politico, per giungere ad un possibile terreno di intesa con tutte le forze democratiche. D'altra parte, proprio l'obiettivo di superare paralizzanti residui di logiche consociative impone oggi la ricerca comune di nuove regole: con una immagine sportiva, potremmo dire che oggi si tratta di definire di comune accordo il terreno di gioco ed il regolamento affinché domani possa riprendere con nuovo vigore la competizione tra le squadre avverse.

Lo stesso atteggiamento lo rivendichiamo entrando nel merito della materia oggetto di questo disegno di legge. Non è utile, giunti a questo punto, ribadire le valutazioni che a più riprese i senatori della Sinistra indipendente hanno espresso sui diversi progetti di riforma della struttura e delle funzioni del Parlamento. Oggi si è aperta una nuova fase, che richiede un diverso impegno. Prendiamo atto delle opposizioni che ha incontrato l'opzione monocamerale (anche se, per la verità, nessuna obiezione ci è parsa del tutto convincente e argomentata), e cerchiamo - sul terreno comunemente definito della «differenziazione» dei due rami del Parlamento - di individuare soluzioni tecnicamente e politicamente praticabili, che massimizzino i vantaggi rispetto all'attuale situazione di bicameralismo paritario e prevenzano quelli che, a nostro avviso, sono i principali inconvenienti delle proposte fin qui avanzate.

Coerentemente con questa impostazione (e con la speranza di richiamare ciascuno ad

uguale coerenza), iniziamo proponendo una assai significativa riduzione del numero dei componenti di ambedue le Camere. Solo apparentemente si tratta di una questione di minore importanza: siamo infatti convinti che una riduzione spinta fino al trenta per cento (proponiamo una Camera di 400 deputati ed un Senato di 200 senatori, a fronte degli attuali 945 parlamentari di elezione popolare) non si tradurrà in una semplice razionalizzazione dei lavori parlamentari, con lo snellimento dei tempi e dei procedimenti. Si produrranno piuttosto due rilevanti «impatti» sul sistema politico: da un lato ci sarà una, implicita e parziale, correzione del sistema elettorale (e sarà indispensabile, a quel punto, ridisegnare almeno le circoscrizioni della Camera dei deputati, riducendo quelle di maggiore ampiezza); dall'altro ciascuna forza politica sarà in qualche misura «costretta» ad una maggiore e più accorta selezione delle candidature, favorendo in questo modo una più limpida competizione tra programmi.

Per argomentare la proposta che sottoponiamo all'attenzione del Senato, circa la struttura e le funzioni del Parlamento, siamo costretti a passare in rapida rassegna alcune posizioni già presenti nel dibattito, che non ci sembrano sufficientemente convincenti.

Non crediamo, innanzitutto, che sia possibile pensare ad una diversa composizione di una delle due Camere, se non come esito di un ben più radicale rinnovamento. Non ci pare, cioè, che la proposta di una Camera «delle regioni e delle autonomie» possa oggi giustificarsi, e possa produrre effetti positivi, prima e senza una effettiva rifondazione dello «Stato delle autonomie». Nell'attuale quadro istituzionale (e considerate realisticamente le attuali dinamiche socio-politiche) non ci sembra azzardato prevedere che questa seconda Camera finirebbe per riprodurre gli schieramenti politici dell'altro ramo del Parlamento, con la duplice aggravante dell'elezione indiretta (e dunque del legame meno limpido con le scelte dei cittadini) e del tendenziale settorialismo che potrà emergere dal «ceto degli amministratori» (che, del resto, potrebbe persino peggiorare l'attuale tendenza, di stampo centralistico, ad una invasione delle competenze regionali da parte della legislazione statale).

Ancor meno convincente ci sembra la proposta di un bicameralismo schematicamente suddiviso in una «Camera della legislazione» ed una «Camera del controllo». È noto infatti, e comprovato dall'esperienza, che tra le due principali funzioni dei parlamenti contemporanei si sviluppa una preziosa interazione, che sarebbe pericoloso recidere. Il controllo è preliminare alla produzione legislativa, e consente al legislatore di verificare la corretta attuazione di quanto ha già deciso (anche nella prospettiva di ulteriori innovazioni). Il potere di decidere (e soprattutto di decidere in forma di legge) è peraltro essenziale al fine di rendere incisivo il controllo, che altrimenti potrebbe ridursi a mera petizione rivolta verso l'Esecutivo. Altro è, come vedremo in seguito, una divisione di compiti che consenta ad una Camera di esercitare con maggiore forza particolari funzioni ispettive di vigilanza su alcuni peculiari comparti della Pubblica amministrazione.

L'ipotesi di una sorta di «specializzazione» per materie dei due rami del Parlamento si scontra con altre obiezioni. Non è un caso, del resto, che esperienze di tal genere si possono riscontrare soprattutto negli Stati federali, con una particolarissima definizione delle materie che sono conferite all'unione dei singoli Stati (in quanto tali). Riprodurre una simile specializzazione nel nostro ordinamento aprirebbe la porta ad una situazione ancor meno governabile, con l'aumento del contenzioso tra le due Camere per la definizione delle materie controverse o l'attribuzione dei provvedimenti complessi.

Resta infine da considerare il progetto avanzato già sul finire della IX legislatura dai deputati e dai senatori della Democrazia cristiana. Si tratta, com'è noto, di un progetto di bicameralismo uguale e paritario, ma - secondo i promotori - «razionalizzato» rispetto all'attuale, grazie alla previsione di «leggi monocamerali» che non necessiterebbero di una seconda lettura, salvo l'esplicita richiesta del Governo o di un terzo dei componenti dell'altra Camera. In questo modo si otterrebbe un'accelerazione dei tempi della produzione legislativa e, fatalmente, si giungerebbe ad una sorta di specializzazione per materia dei due rami del Parlamento. L'assegnazione dei

disegni di legge «monocamerali» e la soluzione delle possibili (e molto probabili) controversie verrebbero affidate ai presidenti delle due Camere «sentita una Commissione di coordinamento costituita dai deputati e dai senatori».

Non ci sembrano secondarie, per la verità, le obiezioni che suscita questo progetto di «bicameralismo razionalizzato» (o bicameralismo fortuito?). Ci sembra pericoloso, innanzitutto, che - con una soluzione iper-presidenzialista (anche se temperata dal parere del «comitato di coordinamento», di cui però sono del tutto ignote la composizione e le modalità di formazione) - le Assemblee parlamentari vengano private della prerogativa (che è loro connaturata e coesenziale) di autodeterminazione dell'ordine del giorno. Avremo cioè Assemblee a sovranità limitata, che non possono decidere l'oggetto delle proprie discussioni e delle proprie deliberazioni, se non mediante il ricorso ad una sorta di «terza Camera» (ma non sarebbe inutile, a questo punto, ricordare le forti perplessità suscitate finora proprio dagli organismi bicamerali). Anche per la specializzazione, richiamate le osservazioni già avanzate, non si possono tacere le perplessità per una scelta tanto casuale e dichiaratamente affidata alla prassi. Nè, d'altra parte, l'obiettivo dello snellimento dei lavori parlamentari - che da molti è indicato come la priorità delle priorità - potrà essere facilmente perseguito attraverso tali meccanismi. È più probabile che avremo la moltiplicazione dei momenti di conflitto, di contrattazione e di rinvio delle decisioni, anche in virtù della soluzione escogitata per prevenire la patologia della «navette»: una soluzione davvero difficilmente comprensibile in un bicameralismo paritario, in cui ciascuna Camera può rivendicare la pienezza della funzione legislativa.

Quest'ultima osservazione ci conduce a quelli che, a nostro avviso, sono i limiti più gravi di molte delle proposte di «bicameralismo corretto» che sono state finora avanzate.

Occorre riconoscere che il sistema bicamerale che si è determinato in Italia (non solo nella sua «descrizione» teorica ad opera dei Costituenti, ma nello svolgersi delle vicende politico-istituzionali di un quarantennio) non risponde alle esigenze che sono tradizionalmente all'origine di un tale assetto del Parla-

mento. I Parlamenti bicamerali, in estrema e approssimativa sintesi, sono nati per tre diverse ragioni: per l'affiancamento di una Camera elettiva ad una Camera precedente, di nomina regia; per la saldatura di un patto tra comunità fra loro autonome con il principio generale della sovranità popolare (è il caso degli Stati federali); per la necessità - avvertita dai settori più conservatori della società - di prevenire la cosiddetta «tirannia dell'Assemblea», dove il principio maggioritario, se non adeguatamente temperato, avrebbe potuto favorire il prevalere delle forze popolari. Forse quest'ultima esigenza ha guidato, nei lavori dell'Assemblea Costituente, gli ultimi esponenti della classe dirigente pre-fascista; in ogni caso, non è questo oggi il problema principale. Se è vero che talvolta la seconda (o la terza, o la quarta) lettura è servita a porre rimedio ad un «infortunio» della maggioranza al momento del primo esame parlamentare, è però evidente - a nostro avviso - che il bicameralismo italiano, dilatato per la notevole ampiezza delle due Assemblee, ed articolato in una molteplicità di sottoinsiemi (Commissioni permanenti, Commissioni speciali, giunte, organismi bicamerali), ha favorito soprattutto lo sgretolamento della rappresentanza politica: l'ha appiattita sulle pieghe della società, privilegiando il gioco (spesso sotterraneo) tra gruppi di pressione, *lobbies* ed interessi corporativi, sulla possibilità di una limpida competizione tra programmi e schieramenti politici tra loro alternativi. Il tanto vituperato «consociativismo» non nasce dunque solo dalle patologie di una democrazia bloccata, privata della fisiologica alternanza delle maggioranze, ma dalla trasformazione del Parlamento in una sede di micro-contrattazioni dominate da rapporti clientelari e da una «gestione» accorta e consapevole dello scambio tra *élites* di potere ed un tessuto sociale segmentato e corporativizzato.

Questa è la principale patologia che la riforma del Parlamento deve saper affrontare, pena l'impossibilità di perseguire il più ambizioso obiettivo della «democrazia compiuta». In questo senso, quando si sollecita lo snellimento dell'attività parlamentare, non si può accedere ad una analisi «produttivistica» delle sue carenze: il Parlamento italiano «produce»

pure troppo; il numero delle leggi approvate in un anno non ha pari in Europa. Piuttosto, produce male: seleziona le priorità in modo inverso rispetto ad una corretta logica istituzionale, di governo «forte» dei processi sociali ed economici nel solco dei valori indicati nel patto costituzionale.

Non possiamo condividere, per quanto finora affermato, un'ipotesi di riforma della struttura e delle funzioni del Parlamento che rischia di accentuare i processi di frammentazione ed i patteggiamenti «sommersi». Ancor più decisa è la nostra avversione per l'insidioso trabocchetto - presente purtroppo in molti progetti di riforma del Parlamento - della cosiddetta «doppia lettura eventuale» dei disegni di legge.

Come si è già sottolineato, il progetto presentato dai Gruppi parlamentari democristiani, al pari di altri progetti di revisione costituzionale, prevede che i disegni di legge possano essere necessariamente bicamerali (per le materie di maggiore importanza, più o meno coincidenti con quelle indicate dall'attuale articolo 72, quarto comma, della Costituzione, ovvero monocamerali. In questo caso (cioè, nella generalità dei casi) la doppia lettura diverrebbe necessaria quando richiesta entro un breve termine dal Governo o da una minoranza qualificata del secondo ramo del Parlamento. Si analizzino le due distinte ipotesi: il «richiamo governativo» attribuisce evidentemente al Governo un potere formidabile di condizionamento e di ricatto nei confronti del Parlamento; in ogni occasione il Governo potrà imporre alla Camera il proprio punto di vista su una parte di un progetto di legge (un articolo, un emendamento), minacciando un «richiamo» che potrebbe rinviare *sine die* l'approvazione della legge. Il «richiamo di minoranza» non è però meno pericoloso. L'opposizione si troverebbe infatti permanentemente costretta a scegliere tra due alternative altrettanto nefaste (per il suo ruolo di opposizione, e dunque per la coerenza complessiva del sistema parlamentare): da un lato quella dell'opposizione ostruzionistica, e cioè «anti-sistema» (se decidesse di far uso con frequenza della facoltà che le è offerta); dall'altro quella dell'opposizione «consociativa», al limite della subalternità (se, potendo

ricorrere ad un robusto e legittimo strumento per ostacolare le decisioni della maggioranza, decidesse liberamente di non farvi ricorso). In ambedue i casi avremmo dunque una opposizione snaturata, costretta ai margini della dialettica democratica, indebolita proprio dal potere di veto che la regola della «doppia lettura eventuale» sembrerebbe offrirle. Non crediamo di peccare per eccesso di malizia se avanziamo il sospetto che un simile esito non sia del tutto estraneo ai calcoli di chi ha progettato alcune ipotesi di revisione costituzionale.

Muovendo da queste considerazioni, e tralasciando per brevità ulteriori approfondimenti sulla natura delle difficoltà che oggi incontra il Parlamento, e dunque sulle innovazioni indispensabili per farvi fronte, proponiamo dunque un progetto di riforma che distingue in modo netto tra le funzioni di ambedue le Camere e quelle affidate disgiuntamente ad esse. Riteniamo che la funzione legislativa relativa a determinati oggetti, di particolare importanza o delicatezza, debba essere esercitata collettivamente dalle due Camere. Sarà possibile, in sede regolamentare, disciplinare la seconda e le successive «letture» in modo snello, ma adeguatamente rispettoso delle prerogative di ambedue le Assemblee. Per la generalità dei casi la funzione legislativa dovrebbe invece essere esercitata esclusivamente dalla Camera dei deputati, con un temperamento di rilievo: il Senato o il Governo potranno, entro il brevissimo termine di quindici giorni, chiedere, con messaggio motivato, una seconda deliberazione alla medesima Assemblea, a correzione di eventuali fortuiti «colpi di maggioranza» (che, sia detto per inciso, la maggioranza di Governo dovrebbe normalmente prevenire con la sua assidua presenza alle sedute della Camera).

Ambedue le Camere sono titolari del rapporto fiduciario con il Governo, espresso normalmente dal Parlamento in seduta comune, a conferma della loro pari dignità, e possono esercitare le ordinarie funzioni di controllo attraverso gli atti del sindacato ispettivo.

Al Senato verrebbero invece riservate altre funzioni del Parlamento, che hanno progressivamente assunto una notevolissima importanza e che meritano, di conseguenza, di essere

esercitate con attenzione, assiduità e competenza maggiori di quanto finora sia avvenuto nella maggioranza dei casi. Ci riferiamo al potere di inchiesta parlamentare (su richiesta di una minoranza qualificata del Senato) (articolo 82), alla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica (articolo 90), del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri (articolo 96: per i reati ministeriali, ovviamente, si tratta di attendere la riforma in corso di approvazione), alla elezione dei componenti di nomina parlamentare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104) e della Corte costituzionale (articolo 135), alla vigilanza sull'eventuale scioglimento di un Consiglio regionale (articolo 126), alla decisione sulle questioni per contrasto di merito tra una legge regionale e gli interessi nazionali o di altra regione (articolo 127). Inoltre il Senato potrebbe esercitare le funzioni di vigilanza e di indirizzo oggi affidate a numerosi organismi bicamerali, in relazione a comparti di particolare importanza della Pubblica amministrazione: dal sistema radiotelevisivo (ma sarebbe opportuno progettare nuove regole per l'intero «sistema dei media») ai servizi di sicurezza, dalle questioni regionali (di cui all'articolo 126, quarto comma, della Costituzione) ai problemi del Mezzogiorno e della politica industriale.

In questa parte della nostra proposta raccogliamo l'utile indicazione avanzata sul finire della scorsa legislatura dal Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, poco prima che lo scioglimento anticipato delle Camere interrompesse il confronto sui progetti di revisione delle norme costituzionali in materia di struttura e funzioni del Parlamento (cfr. sedute del 18 dicembre 1986 e del 27 gennaio 1987; cfr. inoltre la proposta di legge n. 37, presentata in apertura della nuova legislatura). Come abbiamo già sottolineato in premessa, crediamo che sia giunto il momento di cercare le convergenze possibili, affinché la fase che ci sta dinanzi non si risolva nell'ennesimo «giro di valzer» (come fu con i «comitati di studio» istituiti nell'ottava legislatura, e poi con la cosiddetta «Commissione Bozzi», e poi ancora con il dibattito presso la prima Commissione della Camera che abbiamo poc'anzi ricordato).

Confidiamo allora che in un sereno confronto tra le diverse ipotesi fin qui avanzate possa emergere un progetto comune, che faccia proprie, nei limiti del possibile, le esigenze da ciascuno prospettate, nella contestuale ricerca della coerenza intima del sistema.

Nell'ambito di un progetto organico di riforma delle funzioni del Parlamento, ci è infine apparso necessario riformulare parzialmente gli articoli 77 e 80 della Costituzione. Nel primo caso si tratta di porre un freno alle note patologie della decretazione d'urgenza, con un intervento di rango costituzionale (non crediamo, infatti, che siano sufficienti allo scopo nuove norme regolamentari o di legislazione ordinaria). La decretazione d'urgenza sarà così ricondotta ai casi «di scuola»: i cosiddetti «decreti-catenaccio» in materia fiscale e le emergenze determinate da calamità naturali o da perturbazioni dell'ordine pubblico. I decreti-legge, non reiterabili se non in ragione del mutamento dei presupposti di fatto, non saranno emendabili dalla Camera dei deputati salvo lo stralcio delle parti prive dei requisiti di necessità ed urgenza. Per l'articolo 80, è sufficiente, in questa sede, richiamare la riflessione che ha condotto il costituente spagnolo - esattamente trent'anni dopo la Costituzione italiana - ad esplicitare che, tra le categorie di trattati o accordi internazionali meritevoli di autorizzazione parlamentare alla ratifica, debbono senz'altro ricomprendersi gli accordi «di natura militare». Utilizzando il medesimo schema dell'arti-

colo 80, il costituente spagnolo ha infatti fatto tesoro delle forzature interpretative che, nella trentennale esperienza costituzionale italiana, avevano voluto escludere questa categoria di accordi dalla più generale categoria degli accordi «di natura politica» (nonostante una dottrina pressochè unanime in senso opposto). D'altra parte la stessa Commissione per le riforme istituzionali era giunta, a larga maggioranza, alle medesime conclusioni.

Nello spirito costruttivo che abbiamo in più occasioni richiamato, limitiamo l'oggetto di questo disegno di legge alle sole funzioni del Parlamento, rinviando ad altri progetti per gli istituti di democrazia diretta, senza il cui rinnovamento l'intero edificio della riforma istituzionale risulterà sbilanciato ed insoddisfacente. D'altra parte un giudizio di valore sul complesso dell'opera riformatrice, a cui il Parlamento italiano si sta avviando in queste settimane, sarà possibile solo quando sarà stato completato un quadro ambizioso di interventi, di rango costituzionale, legislativo ordinario e regolamentare. Le sedute che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno dedicato nel maggio scorso alla rassegna preliminare dei temi e delle ipotesi di riforma hanno confermato gli intrecci che legano tra loro i diversi piani di intervento, ma hanno anche evidenziato l'urgenza di un atto di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. La Sinistra indipendente non intende sottrarsi a questa responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocento».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecento».

2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno».

Art. 3.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per le norme penali che prevedano misure restrittive della libertà personale.

In ogni altro caso la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati».

Art. 4.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni progetto di legge è presentato alla Camera dei deputati. Nei casi previsti dall'articolo 70, primo comma, può essere presentato a ciascuna delle due Camere.

I progetti di legge, secondo le norme del regolamento di ciascuna Camera, sono esaminati da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approvano articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge previsti dall'articolo 70, primo comma, nonché per i disegni di legge di delegazione legislativa e di conversione in legge dei decreti previsti dall'articolo 77.

Per i disegni di legge previsti dall'articolo 70, secondo comma, il Governo o il Senato della Repubblica possono chiedere con messaggio motivato una seconda deliberazione della Camera dei deputati entro quindici giorni dall'approvazione, salvo il termine più breve di cui all'articolo 73, secondo comma. Se la legge è nuovamente approvata, anche se con modifiche, è immediatamente trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 6.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti con forza di legge in materia tributaria, per la tutela dell'ordine pubblico o per far fronte a calamità naturali, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti non possono essere emendati dalla Camera dei deputati, chè può peraltro decidere lo stralcio delle parti che non presentano i requisiti di cui al secondo comma.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I decreti non convertiti non possono essere nuovamente adottati dal Governo, se non per il mutamento dei presupposti di fatto. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 7.

1. All'articolo 79 della Costituzione, le parole «delle Camere» sono sostituite dalle parole «della Camera dei deputati».

Art. 8.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati e degli accordi internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 9.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - Il Senato della Repubblica dispone inchieste su materie di pubblico interesse quando lo richiedano un terzo dei suoi componenti.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Il Senato della Repubblica può eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti, uno o più commissari parlamentari, scelti tra i suoi componenti o tra altri cittadini, per svolgere indagini ed attività conoscitive su materie specifiche entro un termine definito.

Il Senato della Repubblica può eleggere, con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, uno o più difensori civici, con compiti di alta vigilanza sull'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della Pubblica amministrazione. Il Senato determina le funzioni e l'organizzazione degli uffici dei difensori civici, e ne esamina le relazioni.

Il Senato della Repubblica esercita le funzioni di vigilanza e di indirizzo generale in materia di informazione, di sicurezza interna e internazionale dello Stato, di nomine negli enti pubblici, e nelle altre materie definite dalla legge».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In tali casi è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 11.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.

Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti del Parlamento e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni».

Art. 12.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Senato della Repubblica per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 13.

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 104 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica».

Art. 14.

1. Il quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sentito il Senato della Repubblica».

Art. 15.

1. Al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle parole: «al Senato della Repubblica».

Art. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa».

2. Il settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».